

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 8 marzo 2005, n. 944

Conferma T.A.R. Calabria – Catanzaro: Il Sezione, 12 giugno 2003, n. 2020.

La motivazione della revoca dell'assessore è necessaria e può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrative.

La revoca dell'incarico assessorile, per la sua natura fiduciaria, è difficilmente sindacabile in sede di legittimità.

Omissis.

Ciò sta a significare che la revoca dell'incarico di assessore è posta essenzialmente nella disponibilità del sindaco o del presidente della provincia e che la comunicazione motivata è tendenzialmente diretta al mantenimento di un corretto rapporto collaborativo tra sindaco-giunta/presidente provincia-giunta ed il consiglio comunale o provinciale, il quale potrebbe eventualmente opporsi ad un atto del genere, ma con l'estremo rimedio della mozione di sfiducia motivata (art. 37 L. n. 142/1990, come sostituito dall'art. 18 L. n. 81/1993 ed art. 52 D. L.vo n. 267/2000), che però comporta in caso di approvazione lo scioglimento del consiglio stesso.

2.2.5. In tale contesto normativo, va valutato l'obbligo di motivazione del provvedimento di revoca dell'incarico di un singolo assessore che può senz'altro basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrative, rimesse in via esclusiva al sindaco o al presidente della provincia, tenendo conto sia di esigenze di carattere generale, quali ad es. rapporti con l'opposizione o rapporti interni alla maggioranza consiliare, sia di particolari esigenze di maggiore operosità ed efficienza di specifici settori dell'amministrazione locale o per l'affievolirsi del rapporto fiduciario tra il capo dell'amministrazione e singolo assessore.

Omissis.

Né occorre specificare i singoli comportamenti addebitabili all'interessata, trattandosi non di un tipico procedimento sanzionatorio ma di revocare un incarico fiduciario difficilmente sindacabile in sede di legittimità se non sotto i profili formali e l'aspetto dell'evidente arbitrarietà, in relazione all'ampia discrezionalità spettante al capo dell'amministrazione locale (Cfr., con riferimento alla revoca del presidente del consiglio comunale ed alla revoca di un consigliere comunale componente di una comunità montana, le recenti decisioni di questa sezione, rispettivamente, n. 1042 del 3.4.2004 e n. 5864 del 7.9.2004).

Omissis.